

Il Rettore

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l'art. 6, comma 10;

VISTO lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 480/2012 dell'8 giugno 2012 e modificato da ultimo con D.R. n. 185/2019 dell'11 marzo 2019;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, e le disposizioni ivi contenute;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 3277 del 30 dicembre 2021 di emanazione di un “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” - Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;

CONSIDERATO che l'Università della Tuscia ha presentato, in collaborazione con altri partner e Capofila Sapienza Università di Roma, il progetto ECS 00000024 "Rome Technopole”;

VISTO il Decreto Direttoriale del MUR n. 1051 del 23 giugno 2022 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha concesso per il progetto “Rome Technopole” un finanziamento complessivo di euro 110.000.000,00;

RILEVATO che l'Università della Tuscia è leader dello Spoke 5 (Out-reach, public engagement, lifelong learning) del progetto “Rome Technopole”, al quale è stato assegnato il CUP J83C22000810005;

VISTO che tra le attività progettuali previste dall'Avviso rientra l'emanazione dei “bandi a cascata” (Sostegno finanziario a terze parti - FSTP o cascade funding) previsti dal progetto di Ecosistema di Innovazione “Rome Technopole” finanziato dal MUR, per il finanziamento di Progetti di Ricerca e Sviluppo come definiti all'art. 25 del Reg. (UE) 651/2014 e ss. mm. e Collaborativi, vale a dire realizzati da Imprese e Organismi di Ricerca in Collaborazione Effettiva tra di loro;

RILEVATO che l'Università della Tuscia, in qualità di Capofila dello Spoke 5, in base all'Avviso pubblico MUR n. 3277 suindicato, possiede una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 1.394.200 da destinare a bandi a cascata;

VISTA la Delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 ottobre 2023, ha approvato i bandi a cascata dell'Università della Tuscia nei limiti delle risorse finanziarie complessive a disposizione, autorizzando il Rettore alla relativa emanazione;

VISTO l'Avviso pubblicato con Decreto Rettoriale n. 503/2023 del 31.10.2023 con il quale è stata indetta una procedura pubblica per la presentazione di proposte progettuali realizzate da Imprese e Organismi di Ricerca in Collaborazione Effettiva tra di loro, coerenti con le aree di specializzazione tecnologica di Rome Technopole e con gli obiettivi specifici di R&S dello Spoke 5;

CONSIDERATO che con D.R. 264/2024 del 30 maggio 2024 sono stati concessi ai beneficiari vincitori del predetto bando a cascata, contributi per un ammontare pari ad euro 975.680,65;

RITENUTO di dover procedere all'assegnazione, nelle more dell'adozione da parte del MUR del nuovo allegato B al decreto di concessione, di un ulteriore contributo pari ad euro 120.000,00 per finanziare progetti fino all'esaurimento della dotazione finanziaria per i bandi a cascata, tenuto conto degli ulteriori interventi programmati sulle risorse del progetto in parola;

VISTO l'Avviso pubblicato con Decreto Rettorale n. 556/2024 del 12 novembre 2024 con il quale è stata indetta una procedura pubblica per la presentazione di proposte progettuali realizzate da Imprese e Organismi di Ricerca in Collaborazione Effettiva tra di loro, coerenti con le aree di specializzazione tecnologica di Rome Technopole e con gli obiettivi specifici di R&S dello Spoke 5;

VISTO il Decreto Rettorale n. 27/2025 del 20 gennaio 2025 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa al Bando a cascata Rome Technopole;

RITENUTO di dover procedere alla ammissione al finanziamento della proposta vincitrice, nelle more della conclusione delle verifiche di rito;

SENTITO il RUP;

DECRETA

Art. 1

per le motivazioni richiamate in premessa,

- la concessione a favore del beneficiario Università degli Studi di Napoli "Federico II", del contributo di euro 119.360,00 a fronte di un costo totale dell'operazione ammessa di euro 136.360,00, per il sostegno alla proposta progettuale "Quantum Insights in Research and Technology - QRT".

Soggetto	Progetto	Spesa prevista	Agevolazione richiesta	Spesa riconosciuta	Agevolazione concessa	Codice CUP
Università degli Studi di Napoli "Federico II"	QRT	136.360,00	119.360,00	136.360,00	119.360,00	J69I24002280006

Art. 2

È autorizzata la stipula dell'Atto d'Obbligo con l'ente beneficiario della proposta progettuale ammessa a finanziamento, secondo lo schema allegato.

Prof. Alvaro Marucci
Prorettore

Progetto "Ecosistema dell'Innovazione ECS_0000024 – Rome Technopole" CUP: J83C22000810005

**Bando a cascata per la concessione a soggetti esterni all'Ecosistema dell'Innovazione di finanziamenti per l'attività di
Ricerca Spoke 5 - Out-reach, public engagement, lifelong learning**

**Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento per il progetto "Quantum Insights in
Research and Technology - QRT" – CUP J89I24000510004 – Università degli Studi di Napoli "Federico II"**

Premesso che

1. tra le attività progettuali previste dall'Avviso rientra l'emanazione dei "bandi a cascata" (Sostegno finanziario a terze parti - FSTP o cascade funding) previsti dal progetto di Ecosistema di Innovazione "Rome Technopole" finanziato dal MUR, per il finanziamento di Progetti di Ricerca e Sviluppo come definiti all'art. 25 del Reg. (UE) 651/2014 e ss. mm. e Collaborativi, vale a dire realizzati da Imprese e Organismi di Ricerca in Collaborazione Effettiva tra di loro;
2. che l'Università della Tuscia, in qualità di Capofila dello Spoke 5, in base all'Avviso pubblico MUR n. 3277 suindicato,
3. possiede una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 1.394.200 da destinare a bandi a cascata;
4. che con D.R. 264/2024 del 30 maggio 2024 sono stati concessi ai beneficiari vincitori del predetto bando a cascata, contributi per un ammontare pari ad euro 975.680,65;
5. con Decreto Rettorale n. 556/2024, del 12 novembre 2024 l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo ha pubblicato il bando a cascata Rome Technopole per la selezione di proposte progettuali nell'ambito delle tematiche dello Spoke 5 "Out-reach, public engagement, lifelong learning";
6. con Decreto Rettorale n./2024 del 2025, l'Università degli Studi della Tuscia ha ammesso a finanziamento per un importo di euro 119.360,00 il progetto denominato "Quantum Insights in Research and Technology - QRT" presentato dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

l'Università degli Studi della Tuscia con sede in Via Santa Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo P.IVA 00575560560 - C.F. 80029030568 PEC protocollo@pec.unitus.it, rappresentato dal Rettore Prof. Stefano Ubertini, nato a Perugia il 09/07/1974 in qualità di leader dello Spoke 5 (di seguito anche Soggetto Esecutore o l'Ateneo);

E

Il soggetto Università degli Studi di Napoli "Federico II", con sede in Corso Umberto I 40, 80138 Napoli, Partita IVA 00876220633 C.F. 00876220633, PEC: ateneo@pec.unina.it rappresentato dal Prof. Gennaro Miele nato a Napoli, il 12/01/1963, in qualità di delegato del legale rappresentante e aggiudicatario del finanziamento di euro 119.360,00 in relazione al bando di cui in premesse, per il progetto denominato "Quantum Insights in Research and Technology - QRT" (di seguito anche il beneficiario)

congiuntamente indicati come "Parti" e singolarmente anche come "Parte"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

1. Le premesse e l'individuazione dei contraenti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente contratto d'obbligo regola i rapporti tra l'Ateneo ed il beneficiario, nonché i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione del Progetto dal titolo denominato "Quantum Insights in

Research and Technology” acronimo “QRT”.

2. Termini di attuazione del progetto, durata e importo del finanziamento

1. Il beneficiario si impegna a:
 - a) realizzare il progetto denominato denominato “Quantum Insights in Research and Technology - QRT”, descritto nel “Formulario” trasmesso a questo Ateneo;
 - b) assicurare l'avvio tempestivo delle attività e la conclusione del Progetto nel rispetto della tempistica prevista per non incorrere in ritardi attuativi;
 - c) realizzare il progetto come presentato.
2. Il progetto decorre dal ... 2025 per una durata di 5 mesi.
3. Il CUP assegnato al progetto è: **J69I24002280006**

3. Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario assegnatario del finanziamento del presente Bando dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
 - a. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il Decreto MUR del 23 giugno 2022 n. 1051 e provvedere all'indicazione della data di avvio della fase operativa;
 - b. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - c. adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - d. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
 - e. produrre la documentazione attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento di milestones e target, intermedi e finali, previste dal progetto approvato attraverso la predisposizione di una Relazione Finale e produrre la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di conclusione delle spese, garantendo al contempo l'inserimento delle spese sulla piattaforma At Work entro 10 giorni prima delle finestre temporali fissate per l'Hub per la trasmissione della rendicontazione, previste il giorno 5 o il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento;
 - f. assicurare la conformità di tutte le attività alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale;
 - g. adottare il sistema informatico utilizzato dal MUR, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione responsabile;
 - h. caricare sul sistema informativo adottato dal MUR i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, e della documentazione probatoria pertinente, nonché i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultimo;
 - i. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del Programma di ricerca e innovazione, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, dell'HUB, dello Spoke, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS;
 - j. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR, dall'HUB o dallo Spoke secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Rendicontazione e successive integrazioni, così come pubblicato sul sito del MUR (FAQ,) relativamente alle procedure attuate, ai target realizzati e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la

- disponibilità così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- k. conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, punto 4, del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 – che nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPU) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
 - l. garantire una tempestiva diretta informazione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal MUR medesimo in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - m. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al Programma, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
 - n. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dal MUR, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo- contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile, secondo quanto previsto dalle vigenti "Linee Guida per la Rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema Missione 4 Componente 2, ...", pubblicate dal MUR (attualmente versione 1.0 del 10 ottobre 2022) e dalle FAQ interpretative; 20
 - o. assicurare che le spese non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
 - p. assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti;
 - q. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del Programma di ricerca e innovazione, il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - r. compilare e sottoscrivere l'allegato 2 relativo alla dichiarazione di conformità al principio DNSH e alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale, nonché compilare e sottoscrivere la relativa checklist, secondo quanto previsto dalla scheda n. 26 della terza edizione della Guida operativa per il rispetto di non arrecare un danno significativo all'ambiente allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024;
 - s. rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
 - t. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
 - u. garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Commissione Europea ovvero da altri soggetti coinvolti nell'attuazione del PNRR, anche successivamente alla pubblicazione del presente Avviso.

4. Obblighi in capo all'Ateneo

1. Con il presente contratto d'obbligo, l'Ateneo si obbliga a:
 - a) garantire che il beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - b) valutare tempestivamente la documentazione trasmessa dal beneficiario in sede di monitoraggio e rendicontazione delle spese e dei risultati nonché in caso di proroghe e/o variazioni;
 - c) alimentare il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati sul portale At-work istituito dal MUR con i dati relativi al monitoraggio e alla rendicontazione forniti dal beneficiario al fine della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, dei controlli amministrativo-contabili, del monitoraggio e agli audit;
 - d) trasmettere all'Hub Rome Technopole i dati di monitoraggio e rendicontazione attraverso la piattaforma At-work e/o altre modalità che saranno concordate con l'Hub;
 - e) informare l'Hub Rome Technopole in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
 - f) informare l'HUB Rome Technopole dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.34 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

5. Procedure di monitoraggio, rendicontazione delle spese e risultati

La procedura di monitoraggio e rendicontazione delle spese e dei risultati è espletata secondo le tempistiche e le modalità stabilite dall'art. 5.2 del bando.

L'erogazione delle agevolazioni avverrà secondo le scadenze di seguito elencate:

- la prima, a titolo di S.A.L., relativa alle attività svolte nel periodo di riferimento, a fronte di una richiesta corredata di documenti giustificativi (fatture, buste paga o altri Titoli di Spesa) che devono essere emessi e pagati entro la data di presentazione della relativa rendicontazione, da effettuarsi entro 6 mesi successivi alla data dell'atto di concessione del finanziamento;

- la seconda a saldo, a completamento delle attività svolte, a fronte di una richiesta corredata di documenti giustificativi (fatture, buste paga o altri Titoli di Spesa) che devono essere emessi e pagati entro la data di presentazione della relativa rendicontazione, da effettuarsi entro 30 giorni successivi al termine del progetto.

La rendicontazione, che include anche le spese fino a un massimo del 40% del costo del personale, deve essere certificata da un soggetto esterno che verifichi la correttezza della documentazione tecnica, amministrativa e contabile e la pertinenza della spesa al progetto ammesso a contributo. Il beneficiario assegnatario sottomette le spese effettivamente sostenute entro la data di riferimento del S.A.L. ed entro la data di Completamento del Progetto, correttamente rendicontate secondo quanto previsto dalla Linee Guida di Rendicontazione. Il beneficiario assegnatario, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, risponde a obblighi specifici in tema di:

- a. controllo ordinario di regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione;
- b. rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali PNRR;
- c. adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo");
- d. rendicontazione, sul sistema informativo utilizzato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

Il beneficiario assegnatario del finanziamento si impegna a produrre e registrare periodicamente, su base preferibilmente mensile, entro il 10 di ogni mese, ovvero ogni qualvolta venga richiesto dal MUR, dall'Hub o da Unitus, i dati di avanzamento finanziario e fisico sul sistema informativo adottato dal MUR "AtWork" ed implementare tale sistema secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR e da HUB con:

- a. la documentazione attestante le attività svolte, avanzamento e conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti nell'intervento approvato;
- b. la documentazione specifica amministrativo-contabile relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, nonché la complessiva rendicontazione delle spese sostenute;
- c. tutti i documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal MUR e dall'Hub stesso;
- d. relazione tecnica di avanzamento lavori del servizio con descrizione degli avanzamenti complessivi relativi ai risultati raggiunti nel periodo, con specifico riferimento ai milestone e target, intermedi e finali,

raggiunti di cui lettera a).

La documentazione di cui lettera a), attestante le attività svolte è sottoposta alla valutazione di Unitus in qualità di Spoke, che approva le spese secondo la procedura di campionamento approvata dal CdA della Fondazione Rome Technopole, con deliberazione n.31 del 15 maggio 2023.

La documentazione amministrativa - contabile di cui alle lettere b) e c) è sottoposta alle valutazioni di Unitus in qualità di Spoke, ovvero di altri soggetti qualificati ed incaricati dallo Spoke, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile. Per le modalità di gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento e il monitoraggio degli interventi si rinvia alla documentazione descrittiva delle modalità di gestione e attuazione emanate dal MUR e s.m.i., nel rispetto dell'articolo 8, punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

6. Variazioni del progetto

1. Varianti in fase di valutazione

Tra la data di presentazione della domanda di finanziamento e la data di concessione del contributo non saranno ammissibili variazioni relative alla composizione della partnership o alle attività progettuali.

2. Varianti in corso d'opera

Sono riconosciute:

- variazioni soggettive, consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti esecutori (es. fusioni e/o incorporazioni). In questi casi, il Soggetto attuatore dovrà tempestivamente trasmettere tutta la documentazione relativa al nuovo soggetto ai fini dei controlli che Unitus deve operare.
- variazioni oggettive, riguardanti la durata, il piano dei costi e delle attività del progetto approvato, ammissibili previa tempestiva e obbligatoria comunicazione a Unitus per poter essere sottoposte alla necessaria e conseguente valutazione e approvazione da parte di Unitus.

In particolare:

- ✓ **Variazioni partnership:** Non sono ammissibili modifiche relative alle composizioni dell'aggregazione, salvo quanto previsto in caso di rinuncia, pena il decadimento dell'intero Progetto R&S con le conseguenze di cui al successivo paragrafo 5.4 a meno che non siano riconducibili a variazioni soggettive di cui al punto precedente.
- ✓ **Variazioni tecnico-economiche:** I singoli beneficiari possono apportare, di norma una sola volta, variazioni tecniche e/o economiche alle proprie attività finanziate a condizione che: siano presentate solo ed esclusivamente per il tramite del Mandatario; richiedano e ottengano la preventiva approvazione da parte di Unitus; permanga la compatibilità del progetto con quanto previsto dall'Avviso; non comportino una variazione sostanziale rispetto agli obiettivi, risultati e impatti del Progetto iniziale; non siano presentate negli ultimi 2 mesi di durata del progetto.
- ✓ **Proroghe.** Le eventuali richieste di variazione di tempistiche del progetto, presentate solo ed esclusivamente per il tramite il Mandatario e adeguatamente motivate, dovranno essere notificate ad Unitus, prima della scadenza originariamente fissata. Potranno essere valutate e concesse proroghe in presenza di ritardi dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti da scelte dei Beneficiari. Sarà possibile ottenere una sola proroga, purché i lavori vengano conclusi e rendicontati nei termini di chiusura del progetto Rome Technopole ECS 000024 – CUP J83C22000810005.

7. Meccanismi sanzionatori

1. L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente in caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dall'Avviso, nonché nel caso di mancato possesso e di perdita dei requisiti di ammissibilità all'Avviso con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo del contributo già erogato oltre agli interessi.
2. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte:
 - a. nei casi espressamente previsti dall'articolo 17, comma 2, lettere da a) ad f) del Decreto Ministeriale n.1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii.;
 - b. difforme esecuzione del progetto finanziato ovvero mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, delle

- milestone e ai target, intermedi e finali;
- c. in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto attuatore;
 - d. in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti;
 - e. in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH, e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - f. in caso di mancato conseguimento dei criteri di ammissibilità del presente Avviso;
 - g. in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR;
 - h. in caso di grave irregolarità.
3. In caso di revoca totale del finanziamento, si procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge e nel Contratto d'Obbligo.
4. In caso di revoca parziale, si dispone la valutazione, circa lo stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, si determinano gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere ai soggetti attuatori, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi previsti per legge e nel Contratto d'Obbligo. Sono applicate, ove pertinenti, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 17 del Decreto Ministeriale n.1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm.ii.
5. Al verificarsi di una delle condizioni indicate al paragrafo precedente, Unitus comunicherà al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca dell'agevolazione, assegnando un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni, chiarimenti e/o documenti. Decorso inutilmente il suddetto termine senza che sia pervenuto un riscontro da parte del beneficiario, oppure se le osservazioni dello stesso non siano accolte, Unitus dichiarerà la revoca totale o parziale dell'agevolazione e chiederà la restituzione degli importi già erogati con gli interessi maturati per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di revoca. Il tasso applicabile per il calcolo degli interessi è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/021, secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione.

8. Rinuncia

1. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla richiesta di contributo o all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo ad Unitus a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.unitus.it.
2. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo la concessione, il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito - ove fossero già avvenute erogazioni - oltre agli interessi calcolati come disciplinato per il procedimento di revoca.
3. Se la rinuncia alla realizzazione del progetto in collaborazione è presentata dal Mandatario, determina il decadimento dell'intero Progetto R&S finanziato.
4. Qualora la rinuncia provenga da un partner di progetto Mandante può non determinare il decadimento dell'intero Progetto finanziato, a condizione che i partner rimanenti dichiarino di volerne assumere le obbligazioni e redistribuiscono le attività del soggetto uscente dal raggruppamento all'interno della compagine, sempre previa richiesta da presentare ad Unitus per il tramite del Mandatario e purché vi sia l'espressa approvazione di Unitus.

9. Conservazione della documentazione

1. Il beneficiario dei contributi previsti dall'Avviso è obbligato a garantire la conservazione della documentazione di Progetto in fascicoli cartacei e/o informatici per almeno 5 (cinque) anni dalla data di conclusione del progetto³, dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021. Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del MUR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. Nel contratto d'obbligo il beneficiario autorizza la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

10. Diritto di recesso

1. L'Ateneo, previa comunicazione al beneficiario con preavviso di 15 giorni, potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente contratto d'obbligo nei confronti del beneficiario qualora, a giudizio dell'Ateneo stesso e/o dell'Hub, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente contratto d'obbligo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine, senza che il beneficiario possa eccepire alcunché al riguardo.

11. Risoluzione

1. L'Ateneo potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente contratto d'obbligo qualora il beneficiario non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento degli obblighi imposti a suo carico dalla normativa comunitaria. La risoluzione potrà essere fatta valere nei confronti del beneficiario previa diffida ad adempiere.

12. Informazione, comunicazione e visibilità

1. Il beneficiario è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Reg. (UE) 2021/241 e informare in modo chiaro con riferimento a ciascun progetto finanziato dal presente Avviso, anche in corso di realizzazione, che lo stesso è stato selezionato e finanziato nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione dell'ecosistema di innovazione "Rome Technopole" identificato con codice ECS00000024 ed è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto e del Programma Rome Technopole, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

13. Tutela della proprietà dei risultati

1. I risultati delle attività sviluppate nell'ambito dei progetti saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarità, la gestione della Proprietà Intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali. Per quanto attiene la disciplina della proprietà dei risultati della ricerca e della gestione della proprietà intellettuale, si applicano le linee guida per la proprietà intellettuale di cui al documento "IP GUIDELINES FOR PNRR ROME TECHNOPOLE Project code ECS 00000024", che tutti i partecipanti al Progetto si impegnano ad accettare espressamente con la sottoscrizione del Contratto d'Obbligo.

14. Riservatezza

1. Si definiscono Informazioni Riservate: tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dal beneficiario o dall'Università (di seguito, ciascuna, "Parte Divulgante") all'Università o al beneficiario (di seguito, ciascuna, "Parte Ricevente") nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non

divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.

3. Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:
 - a. siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento degli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
 - b. siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
 - c. sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
 - d. siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno e legittimo titolo di disporre.
1. Con riferimento alle "Informazioni riservate" la Parte Ricevente:
 - a. utilizzerà le "Informazioni riservate" per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui al presente atto;
 - b. non utilizzerà le "Informazioni riservate" in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, alla Parte Divulgante;
 - c. non dovrà riprodurre, in tutto o in parte, le "Informazioni riservate" se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
 - d. restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
 - e. distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.
2. Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle "Informazioni riservate" o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzioni sono state eseguite.
3. La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

15. Trattamento Dati

1. Tutti i dati personali di cui l'Università degli Studi della Tuscia verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. L'informativa, resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, è disponibile alla pagina: <https://www.unitus.it/it/unitus/footer/articolo/privacy1>.

16. Risoluzione di controversie

1. Il presente contratto d'obbligo è regolato dalla legge italiana.
2. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti relativa alla esecuzione ed interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Viterbo quale foro esclusivamente competente.

17. Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con l'Ateneo devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto saranno inviate a:
 - per l'Università degli Studi della Tuscia:
 - o Dott. Andrea Lentini
 - o E-mail: andrea.lentini@unitus.it
 - o PEC: protocollo@pec.unitus.it
 - per l'Università degli Studi di Napoli "Federico II":
 - o Prof. Paolo Massarotti
 - o PEC: paolo.massarotti2@personalepec.unina.it
 - o E-mail: paolo.massarotti2@unina.it

18. Responsabili scientifici

1. I responsabili scientifici individuati dalle rispettive Parti sono:
 - per l'Università degli Studi della Tuscia: Prof. Giuseppe Calabrò
 - per l'Università degli Studi di Napoli "Federico II": Prof. Paolo Massarotti

19. Efficacia

1. Il presente atto d'obbligo individua quale termine iniziale la data di stipula del presente atto e quale termine finale il definitivo completamento del Progetto che corrisponde all'erogazione a saldo dei contributi da parte del MUR a seguito dell'estinzione di tutte le obbligazioni a carico delle Parti e della verifica amministrativo-contabile da parte del MUR.

20. Oneri fiscali

1. Il presente atto viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D. Lgs 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.
2. Il presente atto è soggetto ad imposta di registro nella misura di legge in caso d'uso.
3. L'imposta di bollo è a cura e a carico del beneficiario.

Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore
Prof. Stefano Ubertini
(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Il Delegato del Legale Rappresentante
Prof. Gennaro Miele
(firmato digitalmente)

**DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ AL PRINCIPIO
DNSH (*DO NOT SIGNIFICANT
HARM*) E ULTERIORI
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL
CODICE DELL'AMBIENTE**



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.5 CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ"

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DNSH E ALLA PERTINENTE NORMATIVA AMBIENTALE DELL'UE E NAZIONALE

(La presente dichiarazione deve essere compilata e firmata digitalmente dal Soggetto Attuatore e allegata alla Relazione tecnico-scientifica sullo stato di avanzamento del progetto)

La/Il sottoscritta/o _____, nata/o a _____, il _____, Legale rappresentante del Soggetto attuatore _____, Codice fiscale _____, Partita IVA _____, avente sede legale a _____ in Via/Piazza _____ n. _____ CAP _____ PEC _____ consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), ai sensi del D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 e ss.mm.ii.

DICHIARA che

1. Le attività svolte dal Soggetto attuatore, verificate tramite l'acquisizione di documentazione prodotta dai Soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella realizzazione del progetto, allegata al presente documento, non arrecano danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali indicati all'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852, per tutto il ciclo di vita del progetto, e in particolare:
 - i. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a significative emissioni di gas a effetto serra;
 - ii. all'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto le attività non conducono a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
 - iii. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, in quanto le attività non nuocciono:
 - a) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o
 - b) al buono stato ecologico delle acque marine;
 - iv. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, in quanto:
 - a) le attività non conducono a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o

- riciclabilità dei prodotti;
- b) le attività non comportano un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o
 - c) lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti non potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- v. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, in quanto le attività non comportano un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio; o
- vi. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, in quanto le attività:
- a) non nuocciono in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o
 - b) non nuocciono allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.¹
2. Al fine di adempiere alle verifiche di cui al punto 1, sono state seguite le indicazioni contenute nell'Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, denominato *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”* (di seguito *“Guida DNSH”*) e nell'Allegato alla Circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, denominato *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*, incluse quelle riguardanti il Regime associato alla misura a cui fa riferimento il progetto, le schede tecniche associate alla misura e le relative checklist;
3. Le attività svolte dal Soggetto attuatore non ricadono tra le seguenti attività di ricerca cosiddetta *“brown”* in conformità alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH”*:
- i. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - ii. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - iii. attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - iv. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
4. Le attività svolte sono conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
5. Ha rispettato le indicazioni previste dalla legislazione nazionale applicabile, ivi comprese quelle previste dal Codice dell'ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006,

¹ Nel valutare un'attività economica in base ai criteri indicati al presente paragrafo, si tiene conto dell'impatto ambientale delle attività stesse e dell'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da esse forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

n. 152 e ss.mm.ii.), inclusa l'eventuale necessità di sottoporre le attività progettuali pertinenti agli adempimenti previsti dalla normativa vigente tra le quali la Valutazione di impatto ambientale (VIA), l'Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) e l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

6. Il Soggetto attuatore ha indirizzato, nell'ambito delle procedure di selezione ed esecuzione del contratto d'appalto, i Soggetti realizzatori o esecutori al rispetto delle previsioni contenute nell'Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, denominato "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*" (di seguito "*Guida DNSH*") e nell'Allegato alla Circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, denominato "*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*" nonché a quanto previsto dalla normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Luogo e data _____

Il Legale rappresentante del Soggetto
attuatore
(Firma digitale)

Appendice – Checklist allegata alla Guida DNSH relativa alla Scheda 26 – Finanziamenti a imprese e ricerca - Misura 4 Componente 2 Investimento 1.1 (da completare per ogni bimestre di rendicontazione)

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
Ex-ante ²	1	È stata fornita una lista di tutti i settori verso i quali sono fatti gli investimenti, individuati secondo il loro codice NACE (a livello di divisione)?		
	2	Tutte le operazioni che raggiungono o superano le soglie descritte nei punti descritti nella relativa scheda tecnica (CATEGORIA 1) sono sottoposte a una verifica di sostenibilità con esito positivo, seguendo le indicazioni degli orientamenti tecnici per il Fondo InvestEU e tale previsione è inclusa degli accordi contrattuali così come il suo rispetto successivo?		
	3	Gli investimenti che ricadono sotto alla soglia minima per l'applicazione della verifica di sostenibilità completa (CATEGORIA 2), sono sottoposti a una verifica in forma semplificata e hanno ottenuto un esito positivo?		
	4	E' confermato che dagli investimenti in ricerca e innovazione (R&I), sono escluse ex-ante le attività dedicate alla ricerca e innovazione cosiddetta "brown R&I" che riguarda ad esempio fonti fossili, gas naturali esclusi dall'Allegato III degli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo", inceneritori, trattamento biologico meccanico e discariche etc., così come specificato nella scheda tecnica?		
	5	E' confermato che le attività finanziate non rientrino tra quelle escluse, così come definite nella relativa scheda tecnica?		

² I punti di controllo il cui "tempo di svolgimento delle verifiche" è indicato come ex-ante sono da intendersi validi anche per i controlli da svolgere in itinere.

	6	Gli investimenti in attività di ricerca e innovazione sono rivolti a ricerche il cui risultato è neutrale tecnologicamente (technological neutrality) nella sua applicazione?		
Ex-post	7	I criteri oggetto di verifica sono monitorati nel corso del tempo ed eventuali modifiche significative dell'esito della verifica indicato in origine sono stati adeguatamente comunicati e le conseguenze mitigate?		
	8	La conformità degli investimenti è monitorata nel corso dell'attuazione e sono state intraprese azioni appropriate ove pertinenti?		

Scheda 26- Finanziamenti a impresa e ricerca

A. Codici NACE

Le attività economiche di questa categoria non sono associate ad uno specifico Codice NACE.

B. Applicazione

La presente scheda si applica alle attività seguenti:

- Sovvenzioni e schemi orizzontali;
- Strumenti finanziari e investimenti diretti nel capitale;
- Attività e finanziamenti destinati alla ricerca innovazione e sviluppo.

C. Principio guida

Le attività citate, nel quadro di incentivi allo sviluppo economico e sociale o alla ricerca e innovazione, potrebbero essere indirizzati a molteplici attività, ma non devono compromettere il rispetto del criterio DNSH, né per quanto riguarda le attività finanziate né il loro risultato, nel caso per esempio di finanziamenti dedicati alla ricerca.

Gli investimenti in **ricerca innovazione e sviluppo** che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispettare il “*do no significant harm*”.

D. VINCOLI DNSH

Sovvenzioni

I finanziamenti che si configurano come sovvenzioni devono applicare le specifiche esclusioni previste per la singola misura nell’Allegato alla Decisione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia del 13 luglio 2021 e sue successive modificazioni¹⁷⁶, prevedendo inoltre il rispetto della normativa rilevante nazionale ed europea.

Qualora gli investimenti agevolati dovessero superare la soglia dei 10 milioni, questi dovranno essere sottoposti a una **verifica di sostenibilità** con esito positivo, seguendo le indicazioni degli **Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU¹⁷⁷**.

¹⁷⁶ In considerazione delle specificità delle liste di esclusione che possono differire per ciascuna misura, la check list associata a questa scheda tecnica è meramente indicativa; sarà opportuno che le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori “specializzino” le check list in funzione dei requisiti particolare di ogni misura.

¹⁷⁷ Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (europa.eu) - (2021/C 280/01)

Elementi di verifica ex ante

- Applicare le specifiche esclusioni previste per la singola misura nell'Allegato alla Decisione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 13 luglio 2021 e sue successive modificazioni.
- Verificare il rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea nei contratti o accordi.
- Per gli investimenti **superiori ai 10 milioni**, applicare la verifica di sostenibilità con esito positivo, seguendo le indicazioni degli Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU¹⁷⁸.

Elementi di verifica ex post

- I criteri oggetto di verifica devono essere monitorati nel corso del tempo ed eventuali modifiche significative dell'esito della verifica indicato in origine devono essere adeguatamente comunicati e le conseguenze mitigate.

Strumenti finanziari

Per gli strumenti finanziari, **devono essere rispettati preliminarmente gli Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU¹⁷⁹, con due metodologie differenti, in base alla categoria di appartenenza, nel seguito descritte, prevedendo inoltre il rispetto della normativa rilevante nazionale ed europea.**

CATEGORIA 1¹⁸⁰

Strumenti finanziari che superano la soglia fissata a **10 milioni di Euro**.

Rispetto degli Orientamenti Invest EU per la Categoria 1:

Tutte le operazioni sono sottoposte a una verifica di sostenibilità con esito positivo, seguendo le indicazioni degli Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU e tale previsione è inclusa degli accordi contrattuali così come il suo rispetto successivo.

Inoltre, deve essere richiesto alle imprese (cioè ai beneficiari finali) di adottare **piani di transizione verde** in linea con la definizione di cui nell'articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE (modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464), **se più del 50% dei loro ricavi diretti durante l'esercizio finanziario precedente deriva dall'elenco di attività e beni esclusi** di cui alla lista di esclusione riportata in calce alla presente scheda tecnica.

¹⁷⁸ [Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU \(europa.eu\) - \(2021/C 280/01\)](https://europa.eu)

¹⁷⁹ [Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU \(europa.eu\) \(2021/C 280/01\)](https://europa.eu)

¹⁸⁰ Queste soglie sono fissate per l'applicazione degli Orientamenti tecnici sulla verifica di sostenibilità (redatti per il Fondo Invest EU).

CATEGORIA 2

PMI, piccole imprese a media capitalizzazione, altre imprese ammissibili e per gli investimenti al di sotto delle **soglie minime (10 milioni di Euro)**.

Rispetto degli Orientamenti Invest EU per la categoria 2

E' applicato l'elenco delle esclusioni di cui all'Allegato V del Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma Invest EU.

Inoltre, con specifico riferimento alle tipologie nel seguito elencate, al fine di garantire che la misura sia conforme agli **Orientamenti tecnici "Non arrecare danno significativo"**((C/2023/111), eventuali **accordi contrattuali** con entità affidatarie o intermediari finanziari incaricato dello strumento di finanziamento e la **successiva politica di investimento, oltre a garantire il rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea**, dovranno includere le seguenti disposizioni:

- **per prestiti e garanzie:**
devono essere escluse dall'ammissibilità le attività della lista di esclusione riportata in calce alla presente scheda tecnica, ovvero le specifiche esclusioni previste per la singola misura nell'Allegato alla Decisione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 13 luglio 2021 e sue successive modificazioni¹⁸¹.
- **per strumenti di equity:**
deve essere richiesto alle società di adottare piani di transizione verde in linea con la definizione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE (modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464) se più del 50% dei loro ricavi diretti durante l'esercizio finanziario precedente deriva dall'elenco di attività e beni esclusi (riportato in calce alla presente scheda tecnica).

Elementi di verifica ex ante

- Applicare le verifiche previste dalla metodologia Invest EU in base alla categoria di appartenenza (sopra o sotto la soglia dei 10 milioni di Euro);
- Verificare il rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea nei contratti o accordi;
- Per prestiti e garanzie: applicare la lista di esclusione riportata in calce alla presente scheda tecnica, ovvero le specifiche esclusioni previste per la singola misura.
- Per strumenti di equity: prevedere i piani di transizione verde

¹⁸¹ In considerazione delle specificità delle liste di esclusione che possono differire per ciascuna misura, la check list associata a questa scheda tecnica è meramente indicativa; sarà opportuno che le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori "specializzino" le check list in funzione dei requisiti particolare di ogni misura.

Elementi di verifica ex post

- I criteri oggetto di verifica devono essere monitorati nel corso del tempo ed eventuali modifiche significative dell'esito della verifica indicato in origine devono essere adeguatamente comunicati e le conseguenze mitigate.

Attività e finanziamenti destinati alla ricerca innovazione e sviluppo

Per gli investimenti in Ricerca e Innovazione (R&I), si applicano i seguenti requisiti:

- sono escluse ex-ante le attività dedicate alla ricerca e innovazione cosiddetta “**brown R&I**” che riguarda ad esempio fonti fossili, gas naturali esclusi dall'Allegato III degli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C/2023/111), inceneritori, trattamento biologico meccanico e discariche.
- Sono esclusi gli investimenti in relazione a **combustibili fossili** (incluse le applicazioni a valle), ad eccezione dei sistemi di raffreddamento, riscaldamento e generazione di energia basati su gas naturali che rispettano le condizioni elencate all'allegato III della Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”. Sono ugualmente esclusi quelli che riguardano attività ricomprese nell'ETS con emissioni di CO₂eq attese, che non siano sostanzialmente inferiori a quelle previste per l'assegnazione a titolo gratuito (Direttiva EU ETS).
- il risultato dei processi di ricerca deve essere **tecnologicamente neutrale** (technological neutrality) nella sua applicazione ossia può essere applicato a tutte le tecnologie disponibili, incluse quelle a basso impatto ambientale.

Elementi di verifica ex ante

- Le attività finanziate non devono rientrare a fare parte delle attività escluse, ossia: attività dedicate alla ricerca e innovazione cosiddetta “**brown R&I**”, attività legate ai **combustibili fossili**¹⁸² e infine le attività ricomprese nell'ETS con emissioni di CO₂eq attese, che non siano sostanzialmente inferiori a quelle previste per l'assegnazione a titolo gratuito (Direttiva EU ETS). La conformità deve essere monitorata nel corso dell'attuazione e sono intraprese azioni appropriate ove pertinenti.
- Gli investimenti in attività di ricerca e innovazione sono rivolti a ricerche il cui risultato è neutrale tecnologicamente (**technological neutrality**) nella sua applicazione.

Elementi di verifica ex post

- I criteri oggetto di verifica devono essere monitorati nel corso del tempo ed eventuali modifiche significative dell'esito della verifica indicato in origine devono essere adeguatamente comunicati e le conseguenze mitigate.

¹⁸² Fatta eccezione dei sistemi di raffreddamento, riscaldamento e generazione di energia basati su gas naturali che rispettano le condizioni elencate all'allegato III della Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”.

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Qualora l'intervento ricada in una misura per la quale è stato definito un **contributo sostanziale (Regime 1)**, le procedure dovranno prendere in considerazione il seguente criterio:

L'attività specifica in questione dovrà rispettare i criteri per **contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici** (Regime 1), descritti come segue:

- 1 **L'attività di ricerca** sviluppa o fornisce innovazione per tecnologie, prodotti o altre soluzioni **dedicati a una o più attività economiche** per le quali nel Regolamento Delegato 2021/2139 sono stati **definiti i criteri di vaglio tecnico**.
- 2 I **risultati della ricerca**, dello sviluppo e dell'innovazione **consentono** a una o più di tali attività economiche **di soddisfare i rispettivi criteri** per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, rispettando nel contempo i criteri pertinenti per non arrecare un danno significativo ad altri obiettivi ambientali.
- 3 L'attività economica mira a immettere sul mercato una soluzione che non si trova ancora sul mercato e che, sulla base di informazioni pubbliche o di mercato, dovrebbe **presentare migliori prestazioni in termini di emissioni di gas serra nel ciclo di vita rispetto alle migliori tecnologie disponibili in commercio**. L'attuazione delle tecnologie, dei prodotti o di altre soluzioni oggetto di ricerca si traduce in una riduzione complessiva netta delle emissioni di gas serra durante il loro ciclo di vita.
- 4 Qualora la tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, sviluppo o innovazione consenta già a una o più attività contemplate nel Regolamento Delegato 2021/2139 di soddisfare i criteri di vaglio tecnico specificati nella sezione pertinente, oppure qualora la tecnologia, il prodotto o un'altra soluzione consenta già a una o più attività economiche, considerate abilitanti o di transizione, di soddisfare i requisiti specificati, rispettivamente, ai punti 5 e 6, l'attività di ricerca, sviluppo e innovazione si concentra sullo sviluppo di tecnologie, prodotti o altre soluzioni a emissioni altrettanto basse o inferiori con nuovi vantaggi significativi, come ad esempio un **costo inferiore**.
- 5 Qualora un'attività di ricerca sia dedicata a una o più attività economiche considerate attività abilitanti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2020/852 per le quali il Regolamento Delegato 2021/2139 definisce i criteri di vaglio tecnico, i risultati della ricerca forniscono tecnologie, processi o prodotti innovativi che consentono a tali attività abilitanti e alle attività infine sostenute di **ridurre sostanzialmente le relative emissioni di gas serra** o di migliorarne sostanzialmente la fattibilità tecnologica ed economica al fine di agevolarne l'espansione.
- 6 Qualora un'attività di ricerca sia dedicata a una o più attività economiche considerate **attività di transizione** ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 per le quali il Regolamento Delegato 2021/2139 definisce i criteri di vaglio tecnico, le tecnologie, i prodotti o altre soluzioni oggetto di ricerca consentono di svolgere le attività in questione con emissioni previste sostanzialmente inferiori rispetto ai criteri

di vaglio tecnico per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui al Regolamento Delegato 2021/2139.

a. Qualora un'attività di ricerca sia dedicata a una o più attività economiche di cui alle sezioni 3.7 (Produzione di cemento), 3.8 (Produzione di alluminio), 3.9 (Produzione di ferro e acciaio), 3.11 (Produzione di nerofumo), 3.12 (Produzione di soda), 3.13 (Produzione di cloro), 3.14 (Fabbricazione di prodotti chimici di base organici) e 3.16 (Produzione di acido nitrico) del Regolamento Delegato 2021/2139, le tecnologie, i prodotti o altre soluzioni consentono di **svolgere le attività in questione con emissioni di gas serra sostanzialmente inferiori, mirando a una riduzione del 30 %** rispetto ai pertinenti parametri di riferimento del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, oppure sono dedicati alle tecnologie o ai processi a basse emissioni di carbonio ampiamente accettati in questi settori, in particolare l'elettrificazione, segnatamente del riscaldamento e del raffrescamento, l'idrogeno come combustibile o materia prima, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, la cattura e l'utilizzo del carbonio e la biomassa come combustibile o materia prima, se la biomassa è conforme ai requisiti pertinenti di cui alle sezioni 4.8, 4.20 e 4.24 del Regolamento Delegato 2021/2139.

7 Qualora la tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, sviluppo o innovazione presenti un TRL 6 o 7, le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono valutate in forma semplificata dall'ente che conduce la ricerca. L'ente dimostra di possedere, se del caso:

- i. un brevetto non più vecchio di 10 anni associato alla tecnologia, al prodotto o alla soluzione di altro tipo, in cui sono state fornite informazioni sul relativo potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra; o
- ii. un'autorizzazione ottenuta da un'autorità competente per la gestione del sito dimostrativo associato alla tecnologia, al prodotto o alla soluzione di altro tipo innovativi per la durata del progetto dimostrativo, in cui sono state fornite informazioni sul relativo potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra.

8 Qualora la tecnologia, il prodotto o la soluzione di altro tipo oggetto di ricerca, sviluppo o innovazione presenti un TRL 8 o superiore, le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018 e sono verificate tramite una verifica di conformità accreditata.

E. PERCHÉ I VINCOLI?

Le attività finanziate hanno il potenziale di arrecare danno significativo a tutti gli obiettivi ambientali a seconda del tipo di attività finanziata e del suo risultato (nei casi di investimenti per la ricerca e innovazione).

F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale **normativa comunitaria** applicabile è:

- Regolamento Delegato Della Commissione 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
- Comunicazione della Commissione “Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01)”
- Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017, Allegato V, punto B.
- Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza
- Direttiva ETS (Directive (EU) 2018/410 amending Directive 2003/87/EC).

Gli elementi di novità derivanti dall'applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

- ❖ Non tutte le attività e tutti i settori industriali possono essere finanziati. Quelli che creano un rischio significativo di danneggiare i principali criteri ambientali dovranno essere esclusi.
- ❖ Per gli strumenti finanziari che superano la soglia dei 10 milioni di EUR dovrà essere applicata la verifica di sostenibilità come già definita dalla Commissione per il Fondo InvestEU, riflettendo questo rispetto negli accordi contrattuali.
- ❖ Per gli strumenti finanziari verso le PMI o per gli strumenti finanziari che non superano la soglia dei 10 milioni di EUR (progetti esentati dall'applicazione degli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il fondo InvestEU) dovrà essere rispettata la lista di esclusione delle attività, come definite **nella lista di esclusione, riportata in calce alla presente scheda o secondo le specifiche previste per la singola misura dal PNRR.**
- ❖ **Gli investimenti in ricerca e sviluppo** dovranno sottostare a specifici vincoli previsti per non arrecare un danno significativo all'ambiente.

Appendice Scheda 26 – Lista di esclusione¹⁸³

1. attività e asset connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹⁸⁴;
2. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹⁸⁵;
3. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori¹⁸⁶ e agli impianti di trattamento meccanico biologico¹⁸⁷;

L'Appendice è applicabile salvo differente formulazione della lista della attività escluse in relazione ai singoli investimenti, come specificato nell'Allegato alla Decisione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 13 luglio 2021 e sue successive modificazioni¹⁸⁸

Transizione 4.0 M1C2

Per questo specifico intervento, in aggiunta al rispetto degli elementi descritti sopra, i seguenti settori, classificati in base al settore di attività ATECO, non sono finanziabili:

- 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 41 Costruzione di edifici
- 42 Ingegneria civile
- 43 Lavori di costruzione specializzati
- 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
- 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
- 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

¹⁸³ In base alle indicazioni riportate nell'Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia

¹⁸⁴ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

¹⁸⁵ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

¹⁸⁶ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

¹⁸⁷ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

¹⁸⁸ In considerazione delle specificità delle liste di esclusione che possono differire per ciascuna misura, la check list associata a questa scheda tecnica è meramente indicativa; sarà opportuno che le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori "specializzino" le check list in funzione dei requisiti particolare di ogni misura.

- 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 20 Fabbricazione di prodotti chimici
- 51 Trasporto Aereo
- 24 Metallurgia
- 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata